

Prot. 94/20 int.

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001, art. 186 comma 9bis D.Lgs. 285/92 "Codice della strada"

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 23 del mese di Aprile, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Lanfranco Maria Tenaglia - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di SACILE, (Codice Fiscale e P. I.V.A. 80001830936) rappresentato dal Sindaco Spagnol Carlo per la carica presso la residenza Comunale di Sacile, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Sindaco pro-tempore del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

che, a norma dell'art. 186 comma 9bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.07.2010 n.120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

che, a norma dell'art.224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.02.2006 n.102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo

commesse con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Sacile con deliberazione di giunta Comunale n. 50 del 09.03.2020, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sacile consente che un numero massimo di 3 condannati (accolti contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 186, comma 9bis, nonché dell'art. 224bis del Codice della Strada, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Sacile specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni pertinenti all'attività svolta dall'Ente ed alla specifica professionalità del condannato, in conformità al medesimo articolo 1 del D.M. sopraindicato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Sacile, tramite il Responsabile dell'Area Finanziaria, Tributi, Personale, sentiti i Coordinatori delle Aree interessate all'accoglimento dei soggetti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Sacile si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l'attività di inserimento sia che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Sacile l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Sacile.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sacile

Il Sindaco Spagnol Carlo
(documento sottoscritto digitalmente)

Per il Tribunale di Pordenone

dott. Lanfranco Maria Tenaglia
(documento sottoscritto digitalmente)

Firmato digitalmente da

CARLO SPAGNOL

SerialNumber =
TINIT-SPGCRL71S06H657W
C = IT
Data e ora della firma:
23/04/2020 11:23:15

TENAGLIA LANFRANCO
MARIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
23.04.2020 09:48:27 UTC



Comune di Sacile

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Registro deliberazioni di Giunta Comunale **ORIGINALE** N. 50

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PORDENONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE.

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di MARZO alle ore 12:45 , nell'apposita sala delle riunioni in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Spagnol Carlo	Sindaco	Presente
Gasparotto Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Lot Roberta	Assessore	Presente
Spagnol Ruggero	Assessore	Presente
Baldo Antonella	Assessore	Presente
Ceraolo Roberto	Assessore	Presente
Coan Maurizio	Assessore	Presente
Zanfra' Anna Elsa	Assessore	Presente

Presidente il sig. Spagnol Carlo nella sua qualità di Sindaco

Assiste il dott. Bariviera Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all'esposizione dell'argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PORDENONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186, comma 9bis del D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada, modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- l'art. 224 bis del D.Lgs.285 del 1992 (Codice della strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi della precitata normativa l'attività di pubblica utilità è svolta sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Tribunale di Pordenone nella persona del Presidente, appositamente delegato dal Ministro della Giustizia, e gli enti individuati dallo stesso Ministero quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti individuati dall'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20.02.2017, con la quale si approva lo schema di convenzione con il Tribunale di Pordenone ai fini dell'accoglimento dei soggetti condannati secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 274;

DATO ATTO che in data 05.03.2020 scadrà la suddetta convenzione stipulata con il Tribunale di Pordenone;

CONSIDERATO che:

- il lavoro di pubblica utilità è un istituto giuridico che permette di coniugare l'esigenza dei soggetti condannati di sostituire la pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità e quindi di prestare attività non retribuita a favore della collettività, e l'opportunità per il Comune di avvalersi di prestazioni lavorative di supporto alle proprie

attività, con il solo onere a carico dell'ente di provvedere alla copertura assicurativa dei condannati;

- il Tribunale di Pordenone ha predisposto uno schema di "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità" da stipulare con gli enti che diano la propria disponibilità ad ospitare soggetti condannati a scontare la pena prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274;
- il rapporto di pubblica utilità così instaurato non costituisce rapporto di lavoro e non spetta alcuna retribuzione per l'attività prestata;
- durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un tutor aziendale, corrispondente in genere al Responsabile dell'Area dove viene prestato il servizio;
- per il condannato ospitato, in base alla convenzione, verrà predisposta – a cura del suddetto tutor - una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del condannato;
- questa Amministrazione assicura il soggetto ospitato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso la medesima compagnia assicurativa impiegata per i dipendenti del Comune;
- è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, condannati per guida in stato di ebrezza e considerato, inoltre, che il suddetto fondo è stato integrato anche per l'anno 2020, come indicato con la circolare INAIL n. 2 del 10.01.2020;

VISTE le numerose richieste degli studi legali per l'attivazione di tale strumento riparatore;

RITENUTO opportuno rinnovare la convenzione con il Tribunale di Pordenone finalizzata all'accoglimento dei lavoratori di pubblica utilità, ai sensi dell'art.186, comma 9bis del Codice della Strada, modificando i criteri di massima indicati nella precedente convenzione, con quelli sotto-specificati:

- acconsentire, per il periodo di durata della presente convenzione, che siano accolti contemporaneamente un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e solo per violazioni dell'art. 186, comma 9bis e dell'art. 224-bis del codice della strada;
- la convenzione avrà la durata di anni 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

RITENUTO di prevedere che la disponibilità o il diniego all'accoglienza della persona segnalata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia rilasciata esclusivamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi - Personale, sentiti i Coordinatori delle Aree interessate all'inserimento del soggetto, dopo colloquio con l'imputato al fine di conoscere eventuali carichi pendenti, abilità professionali, ecc. per individuare la collocazione più opportuna della persona all'interno dell'Ente;

RITENUTO di collaborare con gli organi della Giustizia, per contribuire alla piena attuazione dei diritti, in sede processuale, degli imputati e per avvantaggiare la comunità con prestazioni di pubblica utilità;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione in quanto è perseguito il soddisfacimento di un interesse

sociale proprio della collettività istituzionalmente rappresentata dal Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di stipulare una convenzione con il Tribunale di Pordenone ai fini dell'accoglimento dei soggetti condannati per reati connessi ai sensi del codice della strada, secondo il disposto dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 186, comma 9bis e dell'art. 224 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della strada);
2. di approvare i seguenti criteri di massima:
 - acconsentire, per il periodo di durata della presente convenzione, che siano accolti contemporaneamente un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000 e solo per violazioni dell'art. 186, comma 9bis e dell'art. 224-bis del Codice della strada;
 - la convenzione avrà la durata di anni 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 - la disponibilità o il diniego all'accoglienza della persona segnalata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sia rilasciata dal Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi - Personale, sentiti i Coordinatori delle Aree interessate all'inserimento del soggetto, dopo colloquio con l'imputato al fine di conoscere eventuali carichi pendenti, abilità professionali, ecc. per individuare la collocazione più opportuna della persona all'interno dell'Ente;
3. di approvare, di conseguenza, lo schema di convenzione allegato, facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione qui approvata;
4. di dare atto che gli oneri per la sicurezza ai sensi D.Lgs.81/2008 rientrano tra gli impegni già assunti nell'anno 2020 per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Sacile;
5. di dare atto che l'onere per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, condannati per guida in stato di ebrezza, è posto a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come indicato dalla circolare INAIL n. 2 del 10.01.2020;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

Comune di Sacile

Provincia di Pordenone

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PORDENONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sacile, li 09/03/2020

IL RESPONSABILE
GIOVANNI PAVAN

Comune di Sacile

Provincia di Pordenone

**Area Finanziaria – Tributi – Personale
Servizio Finanziario**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PORDENONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sacile, li 09/03/2020

IL RESPONSABILE
GIOVANNI PAVAN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Spagnol Carlo

Il Vice Segretario
Dott.ssa Bariviera Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/03/2020 viene affissa all'Albo Pretorio On Line, ove rimarrà a tutto il 25/03/2020 e comunicata ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art.1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Li 10/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Marta Del Ben

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 09/03/2020 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 24/05/2004 n.17.

Li 10/03/2020

Il Vice Segretario
Dott.ssa Bariviera Daniela

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPAGNOL CARLO

CODICE FISCALE: SPGCR71S06H657W

DATA FIRMA: 10/03/2020 12:32:18

IMPRONTA: 7CE7158718DB35D952018279E66DB8CAF5562D48FADA026AAEC9623A2B4B0E0C
F5562D48FADA026AAEC9623A2B4B0E0CAACC09000AE7B3F1988FF1905F46F995
AACC09000AE7B3F1988FF1905F46F995CEC93A6A5DB1CCE1FD1B3A1987F5EBA9
CEC93A6A5DB1CCE1FD1B3A1987F5EBA9567A8DC85EFEAC36008D044AD88DD3D3

NOME: BARIVIERA DANIELA ROSA

CODICE FISCALE: BRVDLR77C66I403V

DATA FIRMA: 10/03/2020 13:56:12

IMPRONTA: 408BAD0630732C463AA53E5E66580A418533B6D1A54CB9A16E94EB7402DCD25A
8533B6D1A54CB9A16E94EB7402DCD25A1FB128E138C51F46F883A0810FB0B8C6
1FB128E138C51F46F883A0810FB0B8C6E6DD8D13CD4FF981A64878458A44FC56
E6DD8D13CD4FF981A64878458A44FC56D08AD858ED759B26C0375B9CE4ED562D

NOME: DEL BEN MARTA

CODICE FISCALE: DLBMRT75D69G888J

DATA FIRMA: 10/03/2020 14:36:44

IMPRONTA: 3644522F97A7B9AAC90E78AC1D23D86336B99730CB19EBDCBFC692ECCB26FF3F
36B99730CB19EBDCBFC692ECCB26FF3F062726223796974D2CDBABB7E6F8788A
062726223796974D2CDBABB7E6F8788A784FECC7285DBE0F5320F08F50B3E6F7
784FECC7285DBE0F5320F08F50B3E6F78E384BE734A08F771D44DACB95FC3789